

Scheda di rilevazione di partita debitoria

N° 9 del 27/3/2017

Direzione Generale 07 U.O.D. 05

FASC. n. 9

La sottoscritta dr.ssa Lorella Iasozzo, Dirigente della Unità Operativa 53 07 05 – Trasporto Marittimo e demanio marittimo portuale, per quanto di propria competenza,

ATTESTA

Quanto segue:

Generalità del Creditore:

NIOLA CATERINA nata a Pozzuoli il 26/7/1946 – codice fiscale NLICRN46L66G964Z

Oggetto della spesa:

Risarcimento danni per l'incidente occorso alla sig.ra Niola Caterina a seguito della caduta dovuta al cedimento di una griglia di raccolta delle acque nel porto di Pozzuoli.

Liquidazione dell'onorario del CTU nominato e liquidazione del compenso dovuto all'avvocato difensore.

Tipologia della spesa:

Con sentenza n.6997/2014 relativa alla causa iscritta al Ruolo Generale n. 73449/2008 il Tribunale di Napoli – sezione Stralcio- ha liquidato gli importi dovuti nella causa de qua addebitandoli alla Regione Campania

Per un importo complessivo di €.12.269,05.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il Tribunale di Napoli – sezione Stralcio- nell'udienza del 12/05/2014 ha emesso la sentenza n.6997/2014 relativa alla causa iscritta al Ruolo Generale n. 73449/2008 tra Niola Caterina nata a Pozzuoli il 26/7/1946 e la Regione Campania. La causa è scaturita dall'incidente occorso alla sig.ra Niola Caterina a seguito della caduta dovuta al cedimento di una griglia di raccolta delle acque nel porto di Pozzuoli. La sentenza predetta ha condannato la Regione Campania al pagamento, nei confronti della **A) sig.ra Niola Caterina**, dell'importo di €. 6.480,00(seimilaquattrocentottanta/00), somma su cui vanno da calcolare la rivalutazione monetaria e gli interessi legali a far data del 1/6/2005. **B)** Alla stessa è stato liquidato anche l'onorario per €. 800,00(ottocento/00) spettante al *dott. Pasquale Mugione* quale C.T.U. Incaricato dal Tribunale per la perizia tecnica; **C)** nei confronti dell'avv. *Leopoldo Maddaluna* dell'importo di €. 2.680,00 di cui €. 180,00 per spese ed €. 2.500,00 per compensi.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 69979/2014 Il Tribunale di Napoli – sezione Stralcio- depositata il 12/05/2014 ed Atto di Precetto del Tribunale di Napoli – sezione Stralcio notificato il 20/07/2016 ;

Epoca della prestazione: 2015

Importo da riconoscere: €.**12.269,05** (dodicimiladuecentosessantanove/05).

Sulla base degli elementi documentali disponibili

ATTESTA

- a) che l'importo da corrispondere deve essere incluso fra i debiti fuori bilancio in quanto derivante da sentenze esecutive e non essendo predeterminato in base ad un regolare impegno contabile;
- b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi della L.R. 6 del 6/05/2013. art. 1, comma 16, lett. D per l'importo complessivo pari ad euro **12.269,05** (dodicimiladuecentosessantanove/05).

Si allega la seguente documentazione:

1. Sentenza n. 6997/2014 emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione Stralcio- e atto di precetto notificato il 20/07/2016.

Data 27/03/2017

Il Dirigente UOD/05
d.ssa Lorella Iasuzzo



CC 6681/08 Au. numero 20
S.M. n. 6997/2014
L. 8769/2014

Sentenza n. 6997/2014 pubbl. il 12/05/2014

RG n. 73449/2008

Repert. n. 8769/2014 del 12/05/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CAMPANIA
COURT OF APPEALS
73 GIU 2015
RICEZIONE ATTI GIUDIZIALI
Napoli, 12/05/2014
S. Lucia, 81

Il Tribunale di Napoli - Sezione Stralcio - nella persona del dr. Roberto Notaro, in funzione di Giudice Unico, all'udienza del 12.5.2014 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 73449 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2008 avente ad oggetto: risarcimento danni e vertente

TRA

Niola Caterina, nata a Pozzuoli il 26.7.1946
elettivamente domiciliata in Pozzuoli presso l'avv. Leopoldo Maddaluno dal quale è rappresentata e difesa come da procura a margine della citazione.

ATTORI

E

Regione Campania, in persona del legale rappresentante,

CONVENUTA-contumace

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.

L'attrice ha agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta avvenuta il giorno 1.6.2005 alle ore 9,30 nel porto di Pozzuoli, evento verificatosi a causa dell'improvviso cedimento di una griglia di raccolta delle acque.

La Regione convenuta non si è costituita nonostante la rituale notifica della citazione.

La fattispecie in esame rientra senza dubbio nell'alveo dell'art. 2051 c.c., avendo la parte attrice lamentato un danno derivante dall'utilizzo di un bene di cui era custode la convenuta.

Così inquadrata la vicenda, spetta all'attore provare: 1) il fatto; 2) che l'evento si è verificato a causa delle condizioni della cosa; 3) i danni subiti. Al custode, viceversa, spetta provare l'esistenza del caso fortuito, inteso come imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento.

I suddetti principi vanno applicati al caso in esame.

Ebbene, la prova testimoniale ha confermato l'effettiva verifica dell'incidente indicato in citazione avendo entrambi i testi escussi (Marino Claudio e Avella Veronica) dichiarato di aver

3 06 GIU 2015



visto l'attrice cadere a causa del cedimento di una griglia di raccolta delle acque sito nella banchina del porto di Pozzuoli. RG n. 73449/2008

Repert. n. 8769/2014 del 12/05/2014

Non ci sono dubbi anche in ordine al nesso di causalità tra i danni riscontrati e la caduta avendo il teste riferito che la parte venne condotta all'ospedale ed il ctu verificato la compatibilità tra le lesioni e la dinamica della caduta.

Per essere esonerato dalla responsabilità quale custode avrebbe dovuto dimostrare che l'evento si era verificato per un caso fortuito, prova che non è stata fornita. La Regione non ha neanche contestato la propria legittimazione passiva ai sensi dell'art. 105 d. lgs 112/98 che attribuisce alle Regioni la manutenzione dei porti. Per tale motivo la convenuta va condannata al risarcimento dei danni subiti dal minore. ^{2??} B-NATA NEC 1946!!!

Può quindi passarsi alla individuazione dei danni conseguenti al sinistro. Dalla documentazione medica in atti e dalla relazione svolta dal Ctu emerge che la parte a seguito del sinistro ha riportato lesioni che assumono un carattere permanente, non suscettibili di miglioramento nel tempo neanche a seguito di terapie.

Il tutto ha indotto il consulente a stimare correttamente gli esiti invalidanti permanenti nella misura del 3%; l'invalidità temporanea totale è stata stimata in 20 giorni, quella parziale al 50% in 20 giorni. Non vi sono motivi per discostarsi da questa valutazione apparendo corretti i criteri tecnici adoperati dal consulente ed essendo la stima conforme alle tabelle ministeriali di riferimento.

Accertato il diritto al risarcimento dei danni subiti, va premesso che questo giudice, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale, ritiene che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Tale voce di danno va collocata, alla luce dei recenti interventi giurisprudenziali, nella categoria del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c. (Cass. nn. 7281, 7282, 7283, 8827 e 8828 del 2003; nonché C. Cost. sentenza n. 233 del 2003). In tutte queste pronunce la Suprema Corte ha affermato, infatti, di voler definitivamente abbandonare la vecchia tripartizione a favore di un sistema bipolare, più semplice e razionale, che vede la contrapposizione tra l'art. 2043 (danno patrimoniale) e l'art. 2059 c.c. (danno non patrimoniale).

Nell'art. 2043 c.c. rientra così solo il danno patrimoniale, mentre tutte le altre voci di danno fanno parte dell'art. 2059 c.c. Quest'ultimo comprende, dunque, tanto il danno biologico che quello



morale: entrambi, infatti, sono da considerarsi danni non patrimoniali che solo ~~Repris 349/2008~~ ^{Repris 349/2008} vengono liquidati con un equivalente monetario. Repert. n. 8769/2014 del 12/05/2014

Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito.

In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica; solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.

Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice, non ha dimostrato di aver riportato nell'incidente per cui è causa una menomazione specifica alla propria capacità lavorativa per cui nulla è dovuto sul punto.

Per ciò che attiene ai valori cui attenersi per la liquidazione del danno biologico appare equo rifarsi alle tabelle redatte dal Tribunale di Milano, secondo gli ultimi valori aggiornati al 2013, in quanto ad esse ha più volte fatto riferimento questo Tribunale. Si precisa che non può farsi riferimento alle tabelle sulle cd. Micropermanenti, avendo la Cassazione precisato che tali parametri vanno applicati solo in caso di lesioni conseguenti a sinistri stradali.

In base ai valori indicati dalle predette tabelle va riconosciuta alla parte la somma di € 3.480,00 che corrisponde al giusto risarcimento per le lesioni di carattere permanente tenuto conto dell'età al momento del fatto e della percentuale di invalidità.

Il periodo di invalidità temporanea totale può, invece, essere adeguatamente risarcito, sempre alla luce dei medesimi criteri dettati dalle tabelle, moltiplicando € 100,00 per i 20 giorni riconosciuti dal c.t.u quale ITT per un totale di € 2.000,00. A tale somma va aggiunta quella di € 1.000,00 per l'invalidità al 50%.

L'attore non ha fornito la prova che il danno incida sulla capacità lavorativa specifica, né di aver sostenuto spese mediche motivo per il quale nulla va riconosciuto a tale titolo.

Quanto al richiesto danno morale si evidenzia come le nuove tabelle di Milano, alle quali si è fatto riferimento, già prevedono un aumento standard per comprendere nel risarcimento anche la componente non patrimoniale diversa dal danno meramente fisico. Qualora il danneggiato voglia ottenere una più precisa personalizzazione del danno deve provare con precisione e con rigore il tipo e l'entità dei pregiudizi non patrimoniali subiti.

Nel caso in esame alcuna prova è stata fornita, per cui il danno liquidato va considerato congruo rispetto all'effettivo danno subito. Le somme indicate per la liquidazione del danno biologico sono quindi ritenute da questo giudice adeguate a risarcire l'attrice dell'effettivo danno subito.

In definitiva, sommando i valori sopra indicati si ottiene il totale dovuto pari ad € 6.480,00 che rappresenta l'equivalente monetario del danno complessivo subito.

6.480,00